

POLIZZA ASSICURATIVA COMPRESA NEL PACCHETTO DI VIAGGIO

ACENTRO TURISMO S.p.A., in collaborazione con Mondial Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di **ACENTRO TURISMO**.

Per le garanzie "Bagaglio/Attrezzatura Sportiva" e "Assistenza alla Persona e Spese Mediche" le condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

Per la garanzia Annullamento Viaggio le condizioni sono tutte qui di seguito riportate.

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attrezzatura Sportiva: l'insieme delle attrezzature sportive utilizzate per la pratica del gioco del golf. Nello specifico, le scarpe tecniche, le palline.

Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al con-tatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Familiare: per la garanzia "Annullamento Viaggio": coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione; per le restanti garanzie (Bagaglio/Attrezzatura Sportiva, Assistenza alla Persona e Spese Mediche): il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

Infornuto: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatate, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.

Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente a Mondial Assistance.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Società: Mondial Assistance Italia S.p.A.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

"Annullamento Viaggio"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;

- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruito del primo servizio contrattualmente convenuto;

"Bagaglio/Attrezzatura Sportiva" e "Assistenza alla Persona e Spese Mediche"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;

- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

- per gli Assicurati residenti all'estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;

- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".

2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

4. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: quarantene; epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole, chiusura di aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazioni al trasporto aereo.

6. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

7. Diritto di Surroga

Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 Oggetto

Mondial Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali ed i visti), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- malattia, infortunio o decesso

- dell'Assicurato o di un suo familiare;

- del contitolare dell'azienda o dello studio associato;

- nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;

- intimazione a comparire davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore.

- danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua pre-senza;

- motivi professionali che impediscono l'utilizzo delle ferie pianificate dall'Assicurato a seguito di:

licenziamento, nuova assunzione;

- la variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, di partecipazione ad un concorso pubblico, del matrimonio;

- impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; calamità naturali.

- furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;

Mondial Assistance rimborsa la penale addebitata: all'Assicurato e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica, a tutti i suoi familiari, a uno dei compagni di viaggio.

1.2 Scoperto

- nessuno scoperto se l'annullamento è causato da morte o ricovero ospedaliero dell'Assicurato/VIAGGIATORE;

- 15% sul danno risarcibile, con il minimo di E 25,00 per persona, per tutte le altre causali previste.

1.3 Esclusioni

E esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

a) dolo o colpa grave dell'Assicurato;

b) malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;

c) forme depressive;

d) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.

e) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;

2. BAGAGLIO - ATTREZZATURA SPORTIVA

2.1 Oggetto

Mondial Assistance indennizzerà l'Assicurato per i danni materiali e diretti a lui derivati da:

furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale e dell'attrezzatura sportiva.

In eccedenza al capitale assicurato, in seguito ad oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio e dell'attrezzatura sportiva da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata, Mondial Assi-stance rimborserà all'Assicurato:

- fino a E 150,00 le spese documentate per acquisti di prima necessità sostenute o, in alternativa,

- fino a E 250,00 le spese documentate per il noleggio dell'attrezzatura sportiva.

2.2 Esclusioni

La garanzia non è operante per i danni:

a) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;

b) derivanti o imputabili a:

- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;

- bagnamento e colaggio di liquidi;

c) verificatisi quando:

g) il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;

i) il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorità messa custodita ed a pagamento;

h) il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;

d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;

e) esplosioni nucleari, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

f) denaro in ogni sua forma;

g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;

h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;

i) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionario, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;

l) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineattivi affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);

m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, armi, caschi, autoradio

o) attrezzature sportive non rientranti nell'oggetto della garanzia e nella definizione specifica.

3. CRITERI E LIMITI DI INDENNIZZO

L'indennizzo sarà corrisposto:

a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Ta-bella Capitali Assicurati" L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod.Civ.;

b) con il limite per oggetto di E 150,00 e considerando tutto il materiale fotocineattivo quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di og-getti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione. Relativamente alla sola attrezzatura sportiva il limite per oggetto deve intendersi di E 300,00;

c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

3.1 Oggetto

Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che ri-terra più opportune alla gestione del caso, ovvero:

a) consulenza medica telefonica, anche per accertare lo stato di salute dell'Assicurato;

b) invio gratuito di un medico, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisp-onibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l'urgenza della prestazione, La Centrale Operativa orga-nizzerà il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino;

c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;

d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;

e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comun-que, non ne impediscono la prosecuzione;

- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

f) assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

g) Spese mediche. La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:

1) al pagamento diretto fino a:

• E 30.000,00 per viaggi con destinazione Europa/Mondo

• E 1.000,00 per viaggi con destinazione Italia

delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimito per le rette di degenza di E 250,00 al giorno.

Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempre-ché au-torizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

Nel limite del capitale assicurato, Mondial Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:

2) al rimborso fino a:

• E 2.500,00 per viaggi con destinazione Europa/Mondo

• E 500,00 per viaggi con destinazione Italia

delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;

3) al rimborso fino a:

• E 1.000,00 per viaggi con destinazione Europa/Mondo

• E 500,00 per viaggi con destinazione Italia

delle spese:

• per visite mediche,

• farmacologiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,

• per cure ambulatoriali,

• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio,

• di soccorso e ricerca in mare e montagna;

4) al rimborso fino a E 250,00 delle spese:

• mediche di bordo;

• per cure odontoiatriche urgenti;

I rimborsi tutti SARANNO effettuati con l'applicazione della franchigia di E 75,00 per sinistro.

h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione è fornita fino alla concorrenza di E 1.000,00 per evento;

i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato da Mondial Assi-stance, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

l) rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare

deb-bano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;

m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Mondial Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di E 250,00 con un massimo di E 50,00 al giorno;

n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di E 50,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;

o) rientro dell'Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;

p) reperimento ed invio di medicinali urgenti reperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;

q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi diretta-mente in contatto;

r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's cheques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;

s) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;

t) anticipo di denaro fino a E 1.000,00 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;

u) costituzione della cauzione penale fino a E 3.000,00, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;

v) reperimento di un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di E 500,00.

3.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.

Per la garanzia Spese Mediche di cui all'art. 3.1 lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;

b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

c) interruzione volontaria della gravidanza;

d) cure riabilitative;

e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;

f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;

g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;

h) espianti e/o trapianti di organi;

i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;

j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;

k) guerra anche civile, che coinvolga l'Assicurato dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza;

l) esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura, terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ove-ve se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si tro-va ricoverato.

3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità

a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno di prima classe;

c) Mondial Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;

d) Mondial Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;

f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Mondial Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

4. IN CASO DI SINISTRO

Obblighi dell'Assicurato. L'Assicurato (o chi per esso) deve:

Annullamento viaggio

dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato:

a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, a Mondial Assistance Italia S.p.A. specificando:

- le circostanze dell'evento;
- i suoi dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il suo recapito;

ed allegando

- copia dell'Estretto Conto di Prenotazione;
- trasmettere anche successivamente:
- documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
- certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell'Estretto Conto di Penale emesso dall'Operatore Turistico;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale;
- nominativo dell'Intestatario del conto corrente e codice Iban.

Bagaglio - Attrezzatura Sportiva

a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando:

- le circostanze dell'evento;
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito, il nominativo dell'Intestatario del conto corrente e codice Iban;

b) allegare:

- Certificato Assicurativo;
- in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del conte-nuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
- ricevute di noleggio attrezzatura.

in caso di furto, scippo o rapina:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- numero del Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici, Codice Fiscale e recapito.

Per richieste di rimborso spese mediche direttamente sostenute

a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando:

- le circostanze dell'evento;
- i dati anagrafici, il Codice del recapito, il nominativo dell'Intestatario del conto corrente e codice Iban;

b) allegare

- Certificato Assicurativo;
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.

Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

Garanzie	Destinazione del viaggio		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
ANNULLAMENTO VIAGGIO	COSTOTOTALE DEL VIAGGIO		
BAGAGLIO			
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Limite per oggetto	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Acquisti di prima necessità	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
ATTREZZATURA SPORTIVA			
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Limite per oggetto	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Spese di noleggio (in alternativa ad acquisti prima necessità)	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE			
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche	€ 1.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:			
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
- spese mediche, farmaceutiche, ecc.	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a: **MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Servizio Liquidazione Danni - Ple Lodi, 3 - 20137 Milano**

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate banca-rie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy la informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che la riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Mondial Assistance Italia S.p.A., da società del gruppo Mondial Assistance in Italia e da terzi a cui essi saranno comunicati al fine di fornire le informazioni o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati necessari per la suddetta finalità. Qualora ci fossero da lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da lei eventualmente forniti. Senza i suoi dati, non potremmo fornire il servizio in tutto o in parte.

I suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire il servizio e le informazioni da lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore in Italia, all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Mondial Assistance in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Privacy - Ple Lodi, 3 - 20137 Milano o al numero fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it

mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte

loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Privacy - Ple Lodi, 3 - 20137 Milano, fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it

Nota informativa
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 79.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 D. Lgs. 79.2005 N. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società
- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
 L'Impresa Assicuratrice è MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

- Sede Legale
 Ple Lodi, 3 - 20137 MILANO (Italia)

- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
 Impresa iscritta all'Albo delle Imprese Assicurative al nr. 100112, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 02.09.1993 [G.U. 08.09.1993 nr. 211] e successivi provvedimenti autorizzativi.

Società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033.

2) Informazioni Relative al Contratto
- Legislazione applicabile al contratto
 La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; e Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
 Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dai giorni in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

- Reclami in merito al contratto
 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
 Servizio Qualità

Mondial Assistance Italia S.p.A. - Ple Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008
 e-mail: Quality@mondial-assistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:

ISVAP
 Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA (Italia)

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3) Informazioni in Corso di Contratto
 Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze
 La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata alla Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda alla Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza. Si raccomanda inoltre di inserire la presente nota anche nei documenti contrattuali (libretti, certificati, leaflet, ecc...) destinati ad eventuali terzi beneficiari, qualora diversi dalla contraente.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - Organizzatore - norme applicabili

Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato dalla ACENTRO TURISMO - MILANO (autor. R. L. 4156 del 25/3/91). Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto. Dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero ai sensi del regolamento CE n. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino all'ammontare di ECU 100.000 diritti speciali di prelievo, equivalenti a L. 236.192.000 (al 30/06/98). La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dal D.lgs. 111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate dal presente catalogo.

Art. 2 - Contenuto del contratto - descrizione del pacchetto turistico

Il presente contratto è composto dalle condizioni generali qui riportate, nonché dal Catalogo o dal programma a stampa espressamente indicato nelle Condizioni Speciali. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali, integrate dalle descrizioni contenute nel Catalogo o nel programma a stampa ivi richiamato.

Art. 3 - Prezzo - revisione - acconti

Il prezzo del pacchetto turistico è per persona, ed è determinato nelle Condizioni Speciali del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale indicato nelle Condizioni Speciali). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l'indicazione della variazione dell'elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima della data di partenza.

Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il Viaggiatore darà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. Utilizzato cambio USD-Euro 1.40.

Art. 4 - Assicurazioni - Fondo di Garanzia

L'Organizzatore ha stipulato ai sensi dell'art. 20 d.lgt. 17 marzo 1995 la seguente polizza assicurativa CEA NR. 58660. Inoltre, il Viaggiatore può stipulare ulteriori polizze facoltative.

Ai sensi dell'art. 21 d.lgt. 17 marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di intervento di tale Fondo di Garanzia sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 349 del 23/7/99.

Art. 5 - Accordi specifici

Il Viaggiatore può far presenti, all'atto della prenotazione, particolari richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell'ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel Catalogo di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall'Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

Art. 6 - Cessione del Contratto - Modifiche prima della partenza

6.1 - Il Viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere del contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all'Organizzatore a mezzo raccomandata A.R., in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza...).

A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.

6.2 - Per qualsiasi modifica prima della partenza verrà addebitata la spesa apertura pratica.

Art. 7 - Recesso - Rinunce

7.1 - Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:

- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, in misura eccedente il 10%;
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall'Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore.

Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi diritti:

- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento.

Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.

7.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si applicheranno le seguenti Condizioni: 10% dall'atto della prenotazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 30% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso per le notti non utilizzate e per i biglietti aerei a tariffa agevolata soggetti a penale totale. Condizioni di cancellazione per il periodo di alta stagione: 100% di penale a 20 giorni prima della partenza.

Per il computo dei giorni mancanti alla data di partenza in caso di recesso si escludono i giorni festivi, il giorno della data di partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento.

Art. 8 - Modifiche dopo la partenza

Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 9 - Le tariffe aeree sono soggette a restrizioni e alla disponibilità dei posti.

Art. 9 bis - Le compagnie aeree di linea e charter citate nel catalogo o nel contratto di viaggio, sono indicate solo a livello informativo e non costituiscono parte del contratto Golfvacanze - Acentro Turismo. Il contratto di trasporto con le Compagnie Aeree è regolato dalle Condizioni Generali di

Trasporto CGT il cui estratto è riportato nella copertina di ogni biglietto aereo.

Art. 10 - Franchigia Bagaglio

Il peso della franchigia bagaglio è sempre indicato nel biglietto o nel foglio di convocazione.

La sacca da golf viene considerata bagaglio al seguito del passeggero, quindi è parte della franchigia bagaglio.

Ciò significa che il peso della sacca viene sommato a quello del bagaglio al momento del check-in. Qualora il peso complessivo dei bagagli superi la franchigia indicata nel biglietto, la compagnia aerea richiederà il pagamento di un sovrapprezzo.

Tale sovrapprezzo deve essere corrisposto dal passeggero in contanti al Check-in in aeroporto. A titolo indicativo, Vi segnaliamo che di norma è di circa 8 Euro per ogni chilogrammo eccedente la franchigia nei voli charter e di 25 Euro per ogni chilogrammo eccedente la franchigia nei voli di linea. Alcune compagnie charter applicano una quota fissa, per il trasporto dell'attrezzatura sportiva, indipendentemente dai chilogrammi in sovrappeso.

Riportiamo, a titolo indicativo, le attuali regolamentazioni.

- voli charter: 15 Kg in classe Economy, per le tratte di corto raggio (entro le 5 ore di volo); 20 Kg per il lungo raggio. 30 Kg per la classe Business.
- voli di linea: 20 Kg in classe Economy; 30 Kg per la classe Business e First.

Alcune compagnie richiedono sempre 40/80 Euro a tratta a sacca da pagare direttamente in aeroporto, indipendentemente dal peso del bagaglio. Tale corrispettivo sarà richiesto anche qualora il passeggero avesse il solo bagaglio a mano. In ogni caso la sacca sarà soggetta a limiti di franchigia. Le informazioni relative al trasporto sacca possono essere soggette a modifica da parte della compagnia aerea senza preavviso. Acentro raccomanda di riverificarle sul sito della compagnia aerea il giorno prima della partenza.

Art. 11 - Richiesta tee times

Le preferenze di percorso, di data ed orario, sono da considerarsi indicative e saranno confermate in base alla migliore disponibilità dei campi. È necessario richiedere la prenotazione dei campi contestualmente alla prenotazione alberghiera.

La risposta da parte dei campi può richiedere tempi superiori ai 3 giorni lavorativi. I tee times potranno essere prenotati solo se richiesti almeno 7 giorni lavorativi rispetto alla data di partenza. Qualora il cliente rinunci alla prenotazione dei tee times contestuale alla prenotazione della sistemazione alberghiera, Acentro Turismo declina ogni responsabilità per l'eventuale successiva limitata o mancata disponibilità dei campi.

Art. 12 - Accesso al campo da Golf

Acentro declina ogni responsabilità per gli ulteriori danni in caso di lavori e trattamenti di manutenzione ordinaria o straordinaria sui campi da golf, resi necessari a insindacabile giudizio della Direzione del percorso.

Acentro declina ogni responsabilità per le condizioni del manto erboso dei percorsi, posto che è risaputo che sono soggetti a variazioni in funzione delle condizioni climatiche (siccità, piogge, ecc). In caso di chiusura totale del percorso per causa di forza maggiore saranno rimborsati i green fee solo se pagati come quota a parte. Se inclusi nel viaggio a titolo di gratuità non potranno essere rimborsati né potrà essere richiesto il rimborso delle spese per il gioco in altre strutture. In nessun caso potrà essere richiesto l'ulteriore danno per non aver potuto giocare.

Art. 13 - Responsabilità dell'Organizzatore

La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a mente del presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazioni al danno lamentato.

L'agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore e del Venditore qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio. L'Organizzatore, in caso di organizzazione del viaggio con volo charter, si riserva il diritto di annullare il volo in caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e di offrire in alternativa la riprotezione con voli di linea. Qualora il volo charter subisse uno spostamento del giorno di rientro le eventuali notti extra saranno a carico del cliente.

Art. 14 - Reclamo

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. Per tutte le controversie sarà competente il Foro di Milano.

Art. 15 - Omaggi

Gli omaggi previsti, in quanti tali, non sono da considerarsi parte integrante del prezzo del pacchetto di viaggio. Acentro si riserva il diritto di modificare o di sospendere gli omaggi in qualsiasi momento dandone comunque comunicazione al Viaggiatore nel momento in cui viene effettuata la prenotazione. In particolare, le Polo Chervò in omaggio saranno disponibili sino ad esaurimento delle scorte. Qualora la taglia o il colore richiesto non fossero disponibili, il Viaggiatore non potrà vantare nei confronti di Acentro alcun diritto al rimborso o alla sostituzione con altro bene dello stesso valore.

Art. 16 - Obblighi dei consumatori

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio.

I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiare sicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

A causa della variazione del corso dei cambi, delle tasse, delle tariffe aeree e delle offerte alberghiere i prezzi potrebbero subire delle variazioni. Vi consigliamo quindi di contattarci per avere la migliore quotazione del momento. I cambi verranno modificati al variare in più o meno almeno del 3%. La polo Chervò in omaggio sarà consegnata fino a esaurimento scorte.

I prezzi aggiornati sono consultabili su www.acentro.it/catalogo

Tutela dei dati personali d.lgs. n. 196/2003 - Informativa e consenso

I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Acentro Turismo S.p.a., nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza, nell'ambito delle attività istituzionali proprie e delle sue collegate per finalità: (I) strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l'interessato, (II) statistiche, di comunicazione commerciale anche interattiva, di promozione e vendita di prodotti e servizi e (III) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per il rapporto di cui sopra. L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti previsti nell'art. 7 e segg. del d.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento).